

Bonus straordinario famiglie: i chiarimenti per l'erogazione

Michela Magnani *Dottore commercialista in Bologna*

L'Agenzia delle Entrate, con circolare 3 febbraio 2009, n. 2, fornisce gli opportuni chiarimenti sia per i richiedenti che per i sostituti d'imposta in quanto soggetti demandati, tra l'altro, all'erogazione del bonus straordinario per famiglie e soggetti non autosufficienti. Inoltre, con risoluzione 4 febbraio 2009, n. 33/E, l'Agenzia ha istituito un nuovo codice tributo da utilizzare da parte dei sostituti di imposta per il recupero diretto con il mod. F24 dell'importo del bonus erogato

Con il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono state introdotte alcune misure straordinarie, valide quindi solo per il 2009, allo scopo di fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi internazionale e favorire l'incremento del potere di acquisto delle famiglie. Tali misure consistono nell'erogazione di un beneficio economico che varia in funzione sia della composizione del nucleo familiare che del reddito complessivo conseguito dai componenti del nucleo familiare stesso nel periodo d'imposta 2007 o, in alternativa, nel periodo d'imposta 2008.

Il beneficio è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare del richiedente, non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali né per il rilascio della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Con provvedimento del 5 dicembre 2008, sono stati approvati i modelli e le relative istruzioni per la compilazione della richiesta del beneficio al proprio datore di lavoro ovvero all'Agenzia delle Entrate, mentre l'Agenzia, con circolare n. 2/E/2009 ha fornito gli opportuni chiarimenti sia per i richiedenti che per i sostituti d'imposta in quanto soggetti demandati, tra l'altro, all'erogazione del *bonus*.

Nelle note che seguono si riepilogano i contenuti del provvedimento in commento anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Presupposti soggettivi e oggettivi che permettono il riconoscimento del beneficio

Il beneficio economico, attribuito dall'articolo 1 del Dl n. 185/2008 spetta per il solo anno 2009 alle seguenti condizioni:

1. il soggetto richiedente deve essere residente;
2. deve fare parte di un «nucleo familiare» così come individuato dall'articolo 12 del Tuir;
3. i redditi dei componenti del «nucleo familiare», nel 2008, devono rientrare in particolari categorie.

Presupposto della residenza

In merito al presupposto della residenza ci si era chiesti se questa fosse necessaria solo relativamente al richiedente ovvero anche relativamente ai componenti del nucleo familiare. Da un lato, la finalità della norma - mantenere, per quanto possibile, invariati i consumi nel nostro Paese aumentando il potere di acquisto delle famiglie - faceva propendere verso una soluzione restrittiva del problema postoci (nel senso che il presupposto della residenza dovesse riguardare tutti i componenti del nucleo familiare) dall'altro, il richiamo all'articolo 12 del Tuir relativo ai familiari a carico, contenuto negli atti parlamentari del provvedimento nonché l'interpretazione letterale della legge, permettevano invece un'interpretazione più ampia che ricomprendeva, quindi, nei possibili beneficiari anche i soggetti stranieri residenti in Italia con i propri familiari residenti all'estero.

La circolare dell'Agenzia in commento ha scelto quest'ultima interpretazione precisando che, per beneficiare del *bonus*, è necessario che il richiedente sia residente in Italia, mentre per gli altri componenti del nucleo familiare del richiedente (coniuge non separato, figli a carico, altri familiari a carico) invece, non è richiesta la residenza nel territorio dello Stato, così come previsto peraltro ai fini della condizione di familiare «a carico» ai sensi dell'articolo 12 del Tuir. Evidentemente in questa ipotesi, relativamente ai soggetti componenti del nucleo residenti all'estero, il richiedente extracomunitario deve essere in possesso della

documentazione⁽¹⁾ utilizzata per attestare lo *status* di familiare a carico ai sensi dell'articolo 1, commi da 1325 a 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e quindi

a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

b) documentazione con apposizione dell'Apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5.10.1961;

c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese d'origine.

Individuazione del «nucleo familiare»

La circolare chiarisce che fanno parte del nucleo familiare:

- il richiedente;
 - il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, *anche se fiscalmente non a carico*;
 - i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati *che siano a carico del richiedente*;
 - ogni altra persona indicata nell'art. 433 c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria *che sia a carico del richiedente*⁽²⁾.
- Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato del richiedente fa sempre parte del nucleo familiare. I coniugi separati o divorziati o non coniugati possono invece costituire, ciascuno, un autonomo nucleo insieme ai figli.

Esempio

Nell'ipotesi di una famiglia composta dai genitori e un figlio convivente con i genitori, ma non a carico, il nucleo familiare sarà composto dai soli genitori ed, analogamente, costituisce un nucleo familiare autonomo anche quello composto da una madre vedova, titolare unicamente di redditi di pensione e della propria casa di abitazione

nella quale convive con i propri figli - indicati nello stesso stato di famiglia - ma ormai non più a carico.

Inoltre, viene precisato che, ai fini del beneficio in commento, ogni soggetto (richiedente, coniuge, figli e altri familiari di cui all'articolo 433 c.c.) può far parte di un solo nucleo familiare, e, pertanto, ad esempio in caso di genitori separati o divorziati o non coniugati, i figli a carico possono partecipare esclusivamente al nucleo familiare del genitore di cui siano a carico.

Analogamente, viene precisato che, nell'ipotesi di genitori non sposati, qualora i figli siano a carico di entrambi i genitori, gli stessi potranno liberamente scegliere come costituire il nucleo (genitori e un figlio) o i nuclei (genitori e più figli). Con riferimento a questa ipotesi, la circolare in commento precisa che il figlio che compare nel nucleo di uno dei genitori non può comparire anche nell'eventuale nucleo dell'altro.

Conformi a tale impostazione sono le considerazioni effettuate nell'ipotesi degli altri familiari a carico e quindi, un genitore a carico di due discendenti potrà fare parte del nucleo familiare di un solo figlio.

Infine, ma opportuna - in quanto il beneficio permette di scegliere l'anno (2007 o 2008) per il quale se ne può avere diritto - è la precisazione che i soggetti fiscalmente a carico di altri e appartenenti ad un nucleo familiare per il quale un soggetto ha richiesto il beneficio non possono essere comunque richiedenti autonomi del *bonus* neppure per un anno diverso da quello per il quale il beneficio era già stato richiesto.

Individuazione dei redditi che danno diritto al bonus

Come visto, il beneficio è concesso a condizione che il richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare abbiano percepito, nell'anno 2008, redditi rientranti esclusivamente in una o più delle seguenti categorie:

- (1) Documentazione che, a seguito dell'esplicito richiamo del comma 1325 al precedente comma 1324, si ritiene debba consistere nell'indicazione:
 - del grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;
 - che il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro;
 - di non godere nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.
- (2) Si ricorda che per essere considerato a carico il familiare deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Ai fini del calcolo di tale ammontare, vanno computate, ai sensi dell'articolo 12 del Tuir, anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari emissioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica; le predette retribuzioni, in quanto rilevanti ai fini della condizione di soggetto fiscalmente a carico, devono essere computate ai fini del calcolo del reddito complessivo del nucleo familiare anche se posseduti da uno dei coniugi.

1. redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del Tuir;

2. redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, del Tuir;

3. redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettere *a)*, *c-bis)*, *d)*, *l)* e *i)* limitatamente agli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera *c)* e quindi:

compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro;

redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

remunerazioni dei sacerdoti;

compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili;

assegni periodici corrisposti al coniuge di cui all'art. 10, comma 1, lett. *c)*, del Tuir;

4. redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere *i)* e *l)*, limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico (quindi, il possesso degli stessi redditi da parte del «richiedente» esclude la fruizione del *bonus*);

5. fondiari di cui all'articolo 25, esclusivamente in coacervo con i redditi indicati alle lettere precedenti, per un ammontare riferito all'intero nucleo familiare non superiore a 2.500 euro. Tale ammontare deve intendersi riferito alla somma dei redditi fondiari prodotti dall'intero nucleo familiare.

Dalla lettera della norma consegue che il richiedente deve essere titolare di uno dei redditi indicati nei precedenti numeri 1, 2 e 3 (redditi di lavoro dipendente, di pensione o determinati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). In aggiunta a uno dei menzionati redditi, il richiedente può anche essere titolare dei redditi fondiari, fermo restando il rispetto del limite di 2.500 euro sopra richiamato mentre il coniuge, anche non a carico, i figli e gli altri familiari a carico possono essere titolari anche di redditi di cui al punto 4 (ovvero redditi agrari, di cui all'art. 32 del Tuir, ancorché ciò comporti il possesso di partita Iva).

In merito alla modalità di determinazione dei redditi in commento, la circolare precisa che il reddito derivante dai fabbricati e dai terreni deve essere assunto nella misura in cui concorre alla formazione del reddito complessivo (e pertanto, le rendite vanno assunte al lordo della rivalutazione del 5%, 70% e 80% e, in caso di redditi effettivi, al netto delle riduzioni previste per canoni di locazione), mentre il richiamo all'articolo 8 del Tuir contenuto nella norma comporta che il reddito di ciascun componente del nucleo familiare deve essere assunto al lordo del reddito derivante dal possesso

dell'immobile destinato ad abitazione principale e relative pertinenze e degli oneri deducibili (in pratica rigo RN1 del quadro N del modello Unico). Si ritiene, inoltre, che debbano essere esclusi dal computo il Tfr e gli arretrati di retribuzione in quanto assoggettati a tassazione separata, i redditi esenti nonché, per il 2008 - anche a seguito delle istruzioni alla compilazione della richiesta che richiama solo i punti 1 e 2 del modello CUD/2009 - i premi di produttività e gli straordinari tassati con l'imposta sostitutiva del 10%.

La precisazione che il possesso di redditi diversi da quelli indicati nei precedenti cinque punti - ad esempio, reddito di impresa o redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni esercitati abitualmente o redditi di capitali assoggettati ad imposta ordinaria - da parte del richiedente o di uno dei componenti il nucleo familiare, esclude l'accesso al beneficio con riferimento all'intero nucleo familiare, fa ritenere che il possesso di redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta quali sono gli interessi attivi sul conto corrente assoggettati alla ritenuta del 27% ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Dpr n. 600/2007, non faccia perdere il beneficio (in quanto, tra l'altro, redditi che non concorrono alla determinazione del reddito complessivo ai sensi dell'art. 8 del Tuir).

Misura del bonus

Come ormai noto, la misura del beneficio varia in funzione della composizione del nucleo familiare e del reddito complessivo dello stesso, dato dalla somma dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'articolo 8 del Tuir di ciascun componente del nucleo. Pertanto, il reddito complessivo è formato dalla somma dei medesimi redditi appartenenti alle diverse tipologie elencate al paragrafo 2, compreso quello derivante dal possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Ciò premesso, la circolare ricorda che il *bonus*, per il quale non è prescritto il ragguaglio ai mesi in cui sussiste la condizione di persona a carico di cui all'articolo 12 del Tuir, compete nelle misure di seguito indicate:

- 1) 200,00 euro: per i pensionati unici componenti del nucleo familiare, il cui reddito complessivo non superi 15.000 euro;
- 2) 300,00 euro: per nuclei di due componenti, il cui reddito complessivo non superi 17.000,00 euro;
- 3) 450,00 euro: per nuclei di tre componenti, il cui reddito complessivo non superi 17.000,000 euro;
- 4) 500,00 euro: per nuclei di quattro componenti, il cui reddito complessivo non superi 20.000,00 euro;
- 5) 600,00 euro: per nuclei di cinque componenti, il cui reddito complessivo non superi 20.000,00 euro;

6) 1.000,00 euro per nuclei di oltre cinque componenti, il cui reddito complessivo non superi 22.000,00 euro;

7) 1.000,00 euro per nuclei con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'art. 12, comma 1, del citato Testo unico, il cui reddito complessivo non superi 35.000,00 euro.

Con riferimento al presupposto della disabilità di un componente del nucleo familiare che determina l'innalzamento a 35.000 euro della soglia prevista per ricevere il contributo straordinario massimo fissato in 1.000 euro, l'Agenzia delle Entrate aveva tenuto un atteggiamento restrittivo. In pratica, in occasione di precisa richiesta da parte della stampa specializzata (cfr. *Il Sole 24 Ore* del 13.12.2008), la stessa aveva confermato il contenuto delle istruzioni alla compilazione del modello di richiesta (e recepite anche dalle istruzioni del quadro R del modello 730/2009 relativo alla richiesta del *bonus* in dichiarazione) sostenendo che, solo la disabilità del figlio ai sensi della legge n. 904/1992 e non anche quella del coniuge o di un genitore a carico (o dello stesso richiedente), permettesse di rientrare nella fascia «maggiorata» in commento. Ciò era giustificato da quanto previsto dall'articolo 12 del Tuir dove, tra i soggetti a carico portatori di handicap, vengono indicati solo i figli.

La circolare n. 2/E/2009 in commento invece, rifacendosi alla dizione letterale contenuta nella norma precisa che il riferimento generico ai «componenti» del nucleo familiare permette di sostenere che l'agevolazione sia applicabile in tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente il coniuge, un figlio o altro familiare del richiedente, portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 purché, per tali soggetti portatori di handicap, ricorra la condizione di persona fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12 del Tuir. Pur non essendo specificato nella circolare (e infatti sarebbe opportuna una conferma), si ritiene che anche nell'ipotesi in cui sia il richiedente il portatore di handicap del nucleo familiare, per tale nucleo possano sussistere i presupposti per l'ottenimento del *bonus* «maggiorato».

La circolare in commento precisa che, in conseguenza di tale nuovo orientamento, devono, evidentemente, ritenersi integrate le istruzioni alla compilazione del modello predisposto per la richiesta del *bonus*.

Viene inoltre risolto il problema del dipendente pensionato nel senso che, in caso di nucleo familiare composto da un unico componente, il *bonus* di 200 euro è erogabile a condizione che, nel concorso dei redditi dal medesimo posseduti, figure, in ogni caso, un reddito di pensione.

Per quanto riguarda la composizione del nucleo familiare e l'ammontare del reddito complessivo, la circolare precisa che tali presupposti vanno verificati entrambi in relazione al periodo d'imposta in dipendenza del quale si vuole richiedere il beneficio. La norma prevede, infatti, la possibilità per i contribuenti di scegliere se richiedere il beneficio in relazione al 2007 ovvero, in alternativa, al 2008. Resta fermo che la richiesta può essere effettuata una sola volta, con riferimento ai componenti del medesimo nucleo, tenendo conto che il numero di componenti del nucleo familiare e il reddito complessivo familiare devono essere riferiti al medesimo anno che è stato prescelto per la richiesta del *bonus*.

Esempio

Il richiedente A presenta istanza per il 2007 con riferimento al suo nucleo familiare composto da 4 persone:

A: coniuge lavoratore dipendente;

B: coniuge lavoratrice dipendente;

C e D: figli a carico.

La richiesta effettuata per il 2007 esaurisce il beneficio con riferimento a tutti i componenti del nucleo, per cui, per il 2008 la richiesta del *bonus* non può essere effettuata da A e da B o dai figli C e D, neppure in caso, ad esempio, di matrimonio contratto nel 2008 dal figlio.

Modalità di erogazione del beneficio e obblighi dei sostituti d'imposta

Il beneficio spettante è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del Dpr n. 600/1973, presso i quali i soggetti beneficiari prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altro trattamento sulla base dei dati risultanti da apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati, nella quale è autocertificato il possesso dei requisiti di legge.

È ammesso anche che la richiesta venga effettuata direttamente all'Agenzia in tutte le ipotesi in cui il beneficio non venga erogato dal sostituto d'imposta. A seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione, la richiesta deve essere presentata al sostituto d'imposta che eroga il beneficio (datore di lavoro o ente erogante la pensione) secondo le seguenti scadenze:

28 febbraio 2009 - qualora la richiesta stessa sia riferita ai redditi e ai componenti del nucleo familiare nel periodo d'imposta 2007. In tale caso, sulla base del disposto normativo, l'erogazione della somma spettante dovrebbe avvenire entro il **mele di febbraio 2009** (marzo per le pensioni).

31 marzo 2009 - qualora la richiesta stessa sia riferita ai redditi e ai componenti del nucleo familiare nel periodo d'imposta 2008. In tale caso, l'erogazione della somma spettante avverrà entro il **mese di aprile 2009** (maggio per le pensioni).

L'attuale scadenza del 28 febbraio era, in precedenza, come noto, al 31 gennaio. Poiché non è stato spostato anche il termine per l'erogazione delle somme, l'Agenzia esprime l'avviso che debba essere considerato parimenti differito di un mese (**dal 28 febbraio al 31 marzo**) anche il termine per l'erogazione del *bonus* da parte del sostituto.

In ogni caso, i sostituti d'imposta dovranno erogare l'*intero* beneficio secondo l'ordine di presentazione della richiesta nei limiti del monte ritenute e contributi riferiti all'anno 2009. Pertanto, poiché, in caso di più richieste, il datore di lavoro è tenuto a evaderle secondo l'ordine cronologico di presentazione, è opportuno che, per evitare eventuali contestazioni, in occasione della presentazione della domanda, il datore di lavoro protocolli o annoti la data di consegna rilasciandone poi ricevuta al lavoratore.

Si sottolinea che la circolare in commento chiarisce che la compensazione riguarda unicamente le ritenute e i contributi relativi al 2009 (probabilmente al fine di evitare un ormai impossibile controllo sul 770/2009 i cui modelli sono già stati definitivamente approvati).

La proroga di fatto di un mese per l'erogazione del beneficio fa ritenere che, poiché spesso la retribuzione viene corrisposta i primi giorni del mese successivo a quello di competenza, con riferimento alla richiesta relativa all'anno 2007 l'erogazione del *bonus* possa avvenire in momenti diversi in conseguenza della tempistica aziendale nell'erogazione delle retribuzioni:

□ stipendi erogati nei primi giorni del mese successivo a quello di competenza: l'erogazione del *bonus* potrà avvenire con gli stipendi del mese di febbraio erogati nei primi giorni del mese di marzo. Poiché ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del DL n. 185/2008, la compensazione da parte dei sostituti d'imposta ai sensi del Dlgs n. 241/1997 può essere effettuata a partire dal primo giorno successivo a quello della erogazione, la stessa potrà essere effettuata già con l'F24 presentato entro il 16 di marzo (con cui verrà versata l'Irpef dello stipendio del mese di gennaio, pagato i primi giorni di febbraio nonché i contributi del mese di febbraio);

□ stipendi erogati entro la fine del mese di marzo: l'erogazione del *bonus* potrà avvenire con gli stipendi di marzo, mentre la compensazione verrà effettuata con l'F24 presentato entro il 16 di aprile.

Tale procedura non sarebbe in conflitto con l'ulteriore obbligo dei sostituti che devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le richieste ricevute entro il 30 aprile (giugno se riferite al 2008) indicando anche l'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione⁽³⁾.

I lavoratori che non avranno ricevuto il *bonus* per insufficienza del monte ritenute disponibile (si sottolinea che il *bonus* non potrà essere erogato parzialmente, ma solo interamente dal datore di lavoro), dovranno presentare apposita domanda all'Agenzia delle Entrate. Per consentire tale adempimento i sostituti, in caso di mancata erogazione del *bonus*, devono darne tempestiva informazione al richiedente.

Richiesta all'Amministrazione finanziaria

In tutti i casi in cui in il beneficio non può essere erogato dal sostituto (e quindi in caso di incapienza del monte ritenute o dei contributi, ovvero nel caso in cui il proprio datore di lavoro, in quanto soggetto privato, non sia sostituto d'imposta) la richiesta può essere presentata all'Agenzia delle Entrate.

Anche in questo caso, il termine di presentazione della richiesta del *bonus* varia in funzione del periodo d'imposta preso a riferimento per la verifica delle condizioni di spettanza. A tale proposito si ricorda che nell'ipotesi in cui si voglia richiedere il beneficio in dipendenza del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti all'anno 2007, la domanda va presentata, in via telematica, utilizzando l'apposito modello, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, anche tramite intermediari abilitati, entro il **30 aprile 2009** (v. circ. n. 2/E/2009), mentre qualora si voglia richiedere il beneficio in dipendenza del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti all'anno 2008, la domanda va presentata:

□ entro il **30 giugno 2009**, attraverso l'apposito modello disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, per i soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;

□ mediante la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008, per gli altri contribuenti.

(3) Si sottolinea che, in merito a tale ulteriore obbligo dei sostituti d'imposta, le specifiche tecniche per l'invio telematico e il dettato normativo non sembrano introdurre oneri e responsabilità di controllo aggiuntive a carico dei datori di lavoro.

Premessa

L'art. 1, Dl 29.11.2008, n. 185, ha introdotto, per il solo anno 2009, un *bonus* straordinario in favore delle famiglie a basso reddito. Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine alle modalità applicative della disposizione sopra citata.

Agenzia delle Entrate**Circolare 3 febbraio 2009, n. 2**

Oggetto: Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti - Art. 1 del Dl 29 novembre 2008, n. 185

1. Caratteristiche del beneficio

L'art. 1 del Dl n. 185/2008, ha previsto per l'anno 2009, l'attribuzione di un *bonus* a favore dei nuclei familiari a basso reddito i cui componenti siano titolari di determinate categorie di reddito.

L'importo del *bonus* spettante varia in funzione sia della composizione del nucleo familiare che del reddito complessivo conseguito dai relativi componenti nel periodo d'imposta 2007 o, in alternativa, nel periodo d'imposta 2008.

Tale beneficio, attribuito ad un solo componente del nucleo familiare del richiedente, non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali né per il rilascio della carta acquisti di cui all'art. 81, c. 32, del Dl 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6.8.2008, n. 133.

2. Condizioni per beneficiare del bonus

Per beneficiare del *bonus* è necessario che il richiedente sia residente in Italia. Per gli altri componenti del nucleo familiare del richiedente (coniuge non separato, figli a carico, altri familiari a carico), invece, non è richiesta la residenza nel territorio dello Stato, così come previsto peraltro ai fini della condizione di familiare «a carico» ai sensi dell'art. 12 Tuir. Al riguardo si precisa che il richiedente extracomunitario, per i componenti del proprio nucleo familiare residenti all'estero, deve essere in possesso della documentazione utilizzata per attestare lo *status* di familiare a carico che, ai sensi dell'art. 1, cc. da 1325 a 1328, della legge 27.12.2006, n. 296, può essere costituita da:

a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

b) documentazione con apposizione dell'*apostille*, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. L'*apostille*, da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica annotazione sull'originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione;

c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese d'origine.

Fanno parte del nucleo familiare:

- il richiedente;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se fiscalmente non a carico;
- i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;
- ogni altra persona indicata nell'art. 433 c.c. che

conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato del richiedente fa sempre parte quindi del nucleo familiare. I coniugi separati o divorziati o non coniugati possono costituire ciascuno un autonomo nucleo insieme ai figli.

A differenza del coniuge non separato, i figli e gli altri familiari di cui all'art. 433 c.c. rilevano ai fini della composizione del nucleo solo se fiscalmente a carico.

Ne deriva, ad esempio, che in presenza di una famiglia composta dai genitori e un figlio convivente con i genitori ma non a carico, il nucleo familiare sarà composto dai soli genitori.

Ai fini del beneficio in commento, ogni soggetto (richiedente, coniuge, figli e altri familiari di cui all'art. 433 c.c.) può far parte di un solo nucleo familiare. Pertanto, ad esempio, in caso di genitori separati o divorziati o non coniugati, i figli a carico possono partecipare esclusivamente al nucleo familiare del genitore di cui siano a carico.

In caso di figli a carico di entrambi i genitori, in assenza di disposizioni normative al riguardo, si ritiene che i genitori possano liberamente scegliere come costituire il nucleo o i nuclei. In questo caso, si precisa che il figlio che compare nel nucleo di uno dei genitori non può comparire anche nell'eventuale nucleo dell'altro.

Le considerazioni che precedono valgono anche con riferimento agli altri familiari a carico. Ad esempio, un genitore a carico di due discendenti può partecipare al nucleo di un solo figlio.

Resta fermo che i soggetti fiscalmente a carico di altri non possono essere comunque richiedenti autonomi del *bonus*. Si ricorda che per essere considerato a carico il familiare deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Ai fini del calcolo di tale ammontare, vanno computate, ai sensi dell'articolo 12 del Tuir, anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari emissioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica; le predette retribuzioni, in quanto rilevanti ai fini della condizione di soggetto fiscalmente a carico, devono essere computate ai fini del calcolo del reddito complessivo del nucleo familiare, di cui si tratterà nel successivo paragrafo 3, anche se posseduti da uno dei coniugi.

Il *bonus* è concesso a condizione che il richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare abbiano percepito nell'anno 2008 redditi rientranti esclusivamente in una o più delle seguenti categorie:

1. redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49, c. 1, Tuir;
2. redditi di pensione di cui all'art. 49, c. 2, Tuir;
3. taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, del Tuir, e più precisamente:

A. compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro; B. redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; C. remunerazioni dei sacerdoti; D. compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili; E. assegni periodici corrisposti al coniuge di cui all'art. 10, c. 1, lett. c), Tuir.

4. redditi diversi di cui all'art. 67, c. 1, Tuir derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; il possesso di tali redditi non è di ostacolo alla fruizione del *bonus* a condizione che gli stessi siano percepiti esclusivamente dal coniuge del richiedente o dagli altri familiari a carico; per converso, il possesso degli stessi redditi da parte del «richiedente» esclude la fruizione del *bonus*;

5. redditi fondiari di cui all'art. 25 del Tuir, purché posseduti esclusivamente in coacervo con le altre tipologie di reddito indicate precedentemente, per un ammontare non superiore a 2.500 euro. Tale ammontare deve intendersi riferito alla somma dei redditi fondiari prodotti dall'intero nucleo familiare.

Dalla lettera della norma si evince che il richiedente deve essere titolare di uno dei redditi indicati nei precedenti numeri 1, 2 e 3 (redditi di lavoro dipendente, di pensione o determinati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). In aggiunta a uno dei menzionati redditi, il richiedente può anche essere titolare dei redditi fondiari, fermo restando il rispetto del limite di 2.500 euro sopra richiamato.

La condizione del possesso dei redditi sopra indicati si intende soddisfatta anche in presenza di redditi percepiti in sostituzione di questi, quale ad esempio l'indennità di disoccupazione o di mobilità corrisposta in sostituzione del reddito di lavoro dipendente.

Il possesso di redditi fondiari è compatibile con la fruizione del *bonus* a condizione che gli stessi si accompagnino ad una o più delle altre tipologie di reddito indicate dalla norma.

Il *bonus* è riconosciuto, ad esempio, se il richiedente sia titolare di redditi di pensione e di fabbricato ed il coniuge di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Tuir, ancorché titolare di partita Iva, qualora la somma dei redditi fondiari posseduti dall'intero nucleo familiare - nell'esempio, derivanti dal possesso dell'abitazione da parte del richiedente e del reddito agrario da parte del coniuge - non superi 2.500 euro.

Si ricorda che il reddito derivante dai fabbricati e dai terreni deve essere assunto nella misura in cui concorre alla formazione del reddito complessivo (e pertanto, le rendite vanno assunte al lordo della rivalutazione del 5, 70 e 80% e, in caso di redditi effettivi, al netto delle riduzioni previste per canoni di locazione).

Il possesso di redditi diversi da quelli indicati nei precedenti cinque punti - ad esempio, reddito di impresa o redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni esercitate abitualmente o redditi di capitali assoggettati ad imposta ordinaria - da parte del richiedente o di uno dei componenti il nucleo familiare, esclude l'accesso al beneficio con riferimento all'intero nucleo familiare.

3. Misura del beneficio

Come prima affermato, la misura del beneficio varia in funzione della composizione del nucleo familiare e del reddito complessivo dello stesso, dato dalla somma dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'art. 8 Tuir di ciascun componente del nucleo. Pertanto, il reddito complessivo è formato dalla somma dei medesimi redditi appartenenti alle diverse tipologie elencate al paragrafo 2, compreso quello derivante dal possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.

Ciò premesso, il *bonus*, per il quale non è prescritto il ragguglio ai mesi in cui sussiste la condizione di perso-

na a carico di cui all'articolo 12 del Tuir, compete nelle misure di seguito indicate:

- a) duecento euro per i soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore a quindicimila euro;
- b) trecento euro per il nucleo familiare di due componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a diciassettemila euro;
- c) quattrocentocinquanta euro per il nucleo familiare di tre componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a diciassettemila euro;
- d) cinquecento euro per il nucleo familiare di quattro componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a ventimila euro;
- e) seicento euro per il nucleo familiare di cinque componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a ventimila euro;
- f) mille euro per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, con un reddito complessivo familiare non superiore a ventiduemila euro;
- g) mille euro per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap, per i quali ricorrono le condizioni previste dall'art. 12, c. 1, Tuir, con un reddito complessivo familiare non superiore a trentacinquemila euro.

N. componenti	Limite di reddito	Ammontare bonus
1 (titolare di pensione)	15.000	200
2	17.000	300
3	17.000	450
4	20.000	500
5	20.000	600
più di 5	22.000	1.000
Con familiare a carico portatore di handicap	35.000	1.000

In caso di nucleo familiare composto da un unico componente il *bonus* di 200 euro è erogabile a condizione che nel concorso dei redditi dal medesimo posseduti figurino in ogni caso un reddito di pensione.

Con riferimento ai nuclei familiari con componenti portatori di handicap, si osserva che ai sensi dell'art. 1, c. 3, lettera g), del D.L. n. 185/2008, il *bonus* è attribuito per il maggior importo di «euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrono le condizioni previste dall'art. 12, comma 1, del Tuir, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila».

Il riferimento generico ai «componenti» del nucleo familiare porta a ritenere che la norma in esame sia applicabile in tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente il coniuge, un figlio o altro familiare del richiedente, portatori di handicap ai sensi dell'art. 3, legge 5.2.1992, n. 104, per i quali ricorre la condizione di persona fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 Tuir. In tal senso devono ritenersi integrate le istruzioni alla compilazione del modello predisposto per la richiesta del *bonus*, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 5.12.2008, e pubblicato lo stesso giorno sul sito dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1, c. 361, legge 24.12.2007, n. 244.



La composizione del nucleo familiare e l'ammontare del reddito complessivo vanno verificati entrambi in relazione al periodo d'imposta in dipendenza del quale si vuole richiedere il beneficio. La norma prevede, infatti, la possibilità per i contribuenti di scegliere se richiedere il beneficio in relazione al 2007 ovvero, in alternativa, al 2008. Resta fermo che la richiesta può essere effettuata una sola volta, con riferimento ai componenti del medesimo nucleo, tenendo conto che il numero di componenti del nucleo familiare e il reddito complessivo familiare devono essere riferiti al medesimo anno che è stato prescelto per la richiesta del *bonus*. Ad esempio: il richiedente A presenta istanza per il 2007 con riferimento al suo nucleo familiare composto da 4 persone:

- A, coniuge lavoratore dipendente;
- B, coniuge lavoratrice dipendente;
- C e D figli a carico.

La richiesta effettuata per il 2007 esaurisce il beneficio con riferimento a tutti i componenti del nucleo, per cui, per il 2008 la richiesta del *bonus* non può essere effettuata da A e da B o dai figli C e D, neppure in caso, ad esempio, di matrimonio contratto nel 2008 dal figlio.

4. Termini e modalità di erogazione

La richiesta dell'erogazione del beneficio deve essere presentata al sostituto d'imposta o all'ente pensionistico.

Con riferimento al termine di presentazione della richiesta al sostituto d'imposta, con emendamento presentato in sede di conversione del decreto-legge n. 185/2008, è stato previsto lo spostamento dello stesso dal 31 gennaio 2009 al 28 febbraio 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007.

Ciò premesso, la richiesta dell'erogazione del beneficio deve essere presentata al sostituto d'imposta o all'ente pensionistico:

□ **entro il 28 febbraio 2009**, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al **periodo d'imposta 2007**;

□ **entro il 31 marzo 2009**, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al **periodo d'imposta 2008**.

Qualora il beneficio non venga erogato dai sostituti d'imposta, è necessario presentare una richiesta all'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposito modello disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate:

□ **entro il 30 aprile 2009** (cfr. par. 4.2), qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al **periodo d'imposta 2007**;

□ **entro il 30 giugno 2009**, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al **periodo d'imposta 2008**, per i soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi la richiesta del beneficio in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare **riferiti all'anno 2008**

deve essere effettuata con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008.

4.1 Richiesta al sostituto d'imposta

I soggetti beneficiari titolari di redditi di lavoro dipendente, di pensione, e di redditi assimilati al lavoro dipendente possono richiedere l'erogazione del *bonus* al sostituto d'imposta o all'ente pensionistico, mediante apposita istanza.

Il modello di domanda, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it), può essere presentato direttamente dal contribuente o per il tramite dei soggetti intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, ai quali non spetta alcun compenso.

Nella domanda i contribuenti devono autocertificare i dati del coniuge e degli altri componenti del nucleo familiare e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per poter essere ammesso a beneficiare del *bonus*.

Il termine di presentazione dell'istanza, come riportato al paragrafo precedente, varia in funzione dell'anno d'imposta che viene preso come riferimento per la verifica dei requisiti previsti per il riconoscimento del *bonus*. Per quanto concerne i termini di erogazione, la norma individua date diverse a seconda che l'anno preso a riferimento sia il 2007 o il 2008, e a seconda della tipologia del sostituto di imposta.

In particolare, in base alla formulazione testuale delle disposizioni, se l'anno di riferimento è il 2007:

1) i sostituti d'imposta diversi dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pensionistici erogano il beneficio nel mese di febbraio 2009 seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, per l'intero importo spettante a ciascun contribuente, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili riferiti all'anno 2009. Al riguardo, si esprime l'avviso che, in considerazione dell'intervenuto spostamento al 28 febbraio del termine di presentazione dell'istanza al sostituto, si debba ritenere parimenti differito di un mese (dal 28 febbraio al 31 marzo) anche il termine ultimo per l'erogazione del *bonus* da parte del sostituto;

2) gli enti pensionistici e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, Dlgs 30.3.2001, n. 165, erogano il beneficio entro il successivo mese di marzo 2009, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, per l'intero importo spettante a ciascun contribuente, nei limiti del monte ritenute disponibili.

Tutti i sostituti, compresi gli enti pensionistici e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, Dlgs n. 165/2001 devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, entro il 30.4.2009, le richieste ricevute e comunicare l'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta.

I lavoratori che non avranno ricevuto il *bonus* per insufficienza del monte ritenute disponibile dovranno presentare apposita domanda all'Agenzia delle Entrate. Per consentire tale adempimento i sostituti, in caso di mancata erogazione del *bonus*, devono darne tempestiva informazione al richiedente.

Diversamente, se l'anno di riferimento è il 2008:

□ i sostituti di imposta di cui al precedente punto 1) erogano il beneficio nel mese di aprile 2009, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, per l'intero importo spettante a ciascun contribuente, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili dello stesso mese e riferiti all'anno 2009;

□ gli enti pensionistici e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 30.3.2001, n. 165, provvederanno, invece, ad erogare il beneficio entro il successivo mese di maggio 2009 seguendo i criteri indicati al precedente punto 2).

Tutti i sostituti, compresi gli enti pensionistici e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, Dlgs 30.3.2001, n. 165 devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno 2009, le richieste ricevute e comunicare l'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta.

I lavoratori che non avranno ricevuto il *bonus* per insufficienza del monte ritenute disponibile dovranno presentare apposita domanda all'Agenzia delle Entrate. Per consentire tale adempimento i sostituti, in caso di mancata erogazione del *bonus*, devono darne tempestiva informazione al richiedente.

4.2 Richiesta all'Amministrazione finanziaria

Per tutti i casi in cui il beneficio non possa essere erogato dal sostituto, la richiesta può essere presentata all'Agenzia delle Entrate. Anche in questo caso, il termine di presentazione della richiesta del *bonus* varia in funzione del periodo d'imposta preso a riferimento per la verifica delle condizioni di spettanza.

Nell'ipotesi in cui si voglia richiedere il beneficio in dipendenza del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti all'anno 2007, la domanda va presentata, in via telematica, utilizzando l'apposito modello, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, anche tramite intermediari abilitati, entro il termine ultimo del 30 aprile 2009 (il termine del 31 marzo 2009 previsto dalla

norma viene spostato di un mese in coerenza con lo spostamento del termine di erogazione del *bonus* da parte del sostituto).

Diversamente, qualora si voglia richiedere il beneficio in dipendenza del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti all'anno 2008, la domanda va presentata:

- entro il 30 giugno 2009, attraverso l'apposito modello disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, per i soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;

- mediante la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008, per gli altri contribuenti.

5. Restituzione delle somme

Nell'ipotesi in cui un soggetto percepisca somme non spettanti, in tutto o in parte, deve provvedere a restituire entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo all'erogazione ovvero, per i soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, mediante il versamento effettuato, utilizzando il mod. F24, entro i medesimi termini. A tal fine sarà istituito un apposito codice tributo.

Infine, la norma dispone l'obbligo per gli enti previdenziali e l'Agenzia delle Entrate di provvedere al monitoraggio degli effetti delle disposizioni in esame, comunicando i risultati ai Ministeri del lavoro e dell'economia anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.

Mod. F24: nuovo codice tributo per il recupero del bonus per il sostituto d'imposta

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOLUZIONE 4 FEBBRAIO 2009, N. 33

Oggetto: Istituzione del codice tributo per il recupero da parte dei sostituti d'imposta, mediante modello F24, delle somme erogate a titolo di *bonus* straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, nella legge del 28 gennaio 2009, n. 2.

L'art. 1, DI 29.11.2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge del 28.1.2009, n. 2, ha previsto un *bonus* straordinario, per il solo anno 2009, per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza. I criteri di attribuzione del *bonus*, le modalità di erogazione e di recupero delle somme corrisposte dai sostituti d'imposta sono specificatamente definiti nello stesso articolo 1.

In particolare, al fine di consentire ai sostituti d'imposta il recupero degli importi erogati ai sensi dei commi 8 e 14, attraverso l'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del Dlgs 9.7.1997, n. 241, si istituisce il seguente codice tributo:

- «1664» - denominato «Recupero da parte dei sostituti d'imposta delle somme erogate a titolo di *bonus* straordinario 2009 alle famiglie, di cui all'art. 1, DI n. 185/2008».

In sede di compilazione del modello di versamento F24, il codice tributo è esposto nella «Sezione Erario» in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a credito compensati». Inoltre, nella colonna «rateazione/regione/prov./mese rif.» è indicato il mese in cui è stato erogato il *bonus*, espresso nella forma «00MM», mentre il campo «anno di riferimento» è valorizzato con l'anno in cui è avvenuta l'erogazione del *bonus*, espresso nella forma «AAAA».

Le somme compensate utilizzando il suddetto codice tributo non concorrono al limite di cui all'art. 25 del Dlgs 9.7.1997, n. 241.

Si precisa che l'efficacia operativa di tale codice tributo decorre dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.